

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6159 del 06/12/2021
Oggetto	Atto di concessione aree - Marchetti e Scaglianti - FE17T0001 - manufatto di scarico, strada con chiudenda, condotta idrica - SX Po di Volano-risvolta di Cona - Loc. Cona Comune Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6339 del 03/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

PROC. Cod. FE17T0001

COMUNE DI FERRARA

#### LA DIRIGENTE

#### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

**PREMESSO CHE** con determina ARPAAE – SAC Ferrara n. DET-AMB-2017-5004 del 20/09/2017 è

stata rilasciata ai Sigg. Marchetti Luca C.F. MRCLCU87H13D548K e Scaglianti Cristina C.F. SCGCST88H54D548D, la concessione demaniale per occupazione con manufatto di scarico Ø 160, in sinistra del Po di Volano-risvolta di Cona, in località Cona, nel Comune di Ferrara con le condizioni riportate nell'allegato disciplinare parte 1 – manufatto di scarico (cod. FE17T0001);

**PRESO ATTO** della domanda registrata al PG/2019/150478 del 01/10/2019 con cui i medesimi Sigg. Marchetti Luca C.F. MRCLCU87H13D548K e Scaglianti Cristina C.F. SCGCST88H54D548D residenti a Ferrara in Via Trigaboli, 43 hanno chiesto il rinnovo della concessione FE17T0001 con aggiunta l'occupazione di area demaniale con una strada privata lunga circa m 605,00 con chiudenda oltre alla posa di una condotta idrica Ø100 all'interno del primo tratto della stessa strada di lunghezza circa m 495,00;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 430 del 27/12/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007”;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1847 del 28/05/2021 registrato al PG/2021/87190 del 03/06/2021 e la successiva integrazione registrata al PG/2021/119075 del 29/07/2021);
- che ha dettato le prescrizioni relative alla condotta idrica contenute nel disciplinare allegato nella parte 2 – condotta idrica, quale parte integrante della presente determinazione:

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale la somma di 270,90 euro ad integrazione della somma di 250,00 euro già pagato nell'ambito della concessione FE17T0001 in data 19/9/2017;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare , fatti salvi i diritti di terzi, ai Sigg. Marchetti Luca C.F. MRCLCU87H13D548K e Scaglianti Cristina C.F. SCGCST88H54D548D, residenti a Ferrara in Via Trigaboli, 43, la concessione FE17T0001 rilasciata con determina ARPAE – SAC Ferrara n. DET-AMB-2017-5004 del 20/09/2017 per occupazione con manufatto di scarico Ø 160, in sinistra del Po di Volano-risvolta di Cona, in località Cona, nel Comune di Ferrara, area censita catastalmente al Foglio 236 mappale 24 (di fronte) del Comune medesimo;
2. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, ai medesimi Sigg. Marchetti Luca C.F. MRCLCU87H13D548K e Scaglianti Cristina C.F. SCGCST88H54D548D, residenti a Ferrara in Via Trigaboli, 43, la concessione per l'utilizzo di una strada demaniale, con chiudenda, di circa m 605,00 e la posa di una condotta idrica Ø100 di lunghezza di circa m 495,00 all'interno primo tratto della stessa strada, in sinistra idraulica del del medesimo corso d'acqua Po di Volano-risvolta di Cona in località Cona, nel Comune di Ferrara, area censita catastalmente al Foglio 236 mappale 32;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/12/2021 (PG/2021/186585 del 03/12/2021);
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in **520,90 euro** (di cui 132,74 per il manufatto di scarico, 234,53 per condotta idrica e 153,62 per strada);
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **520,90 euro**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara dott.ssa Marina Mengoli;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

*(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA**

**ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata ai Sigg. Marchetti Luca C.F. MRCLCU87H13D548K e Scaglianti Cristina C.F. SCGCST88H54D548D residenti a Ferrara in Via Trigaboli, 43 (cod. pratica FE17T0001).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano-risvolta di Cona (sponda SX), individuata al fg 236 mappali 165 e 32 del Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad usi: strada, con chiudenda, lunga circa m 605,00 per accesso alla proprietà, condotta idrica Ø 100 lunga circa m 495,00 e manufatto di scarico Ø 160.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone del corrente anno 2021 è di **520,90 euro** (di cui 132,74 per il manufatto di scarico, 234,53 per condotta idrica e 153,62 per strada). Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tramite la piattaforma **PayER – PagoPA** della Regione Emilia Romagna con le indicazioni riportate alla pagina web "**Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento**" accessibile con link: [www.arpae.it/pagamentidemanioidrico](http://www.arpae.it/pagamentidemanioidrico).
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **520,90 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;

- numero identificativo della concessione FE\_\_\_\_\_;



- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

## **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA**

### **IDRAULICO**

#### **parte 1 – manufatto di scarico – prescrizioni del disciplinare della concessione FE17T0001 (DET-AMB-2017-5004 del 20/09/2017)**

##### Art. 1 - Oggetto

*I Sigg. Marchetti Luca e Scaglianti Cristina, sono autorizzati ad occupare un'area del demanio idrico, con un manufatto di scarico acque depurate Ø160, in sinistra idraulica del Po di Volano-risvolta di Cona, in località Cona, del Comune di Ferrara. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente di fronte alla part. 24(proprietà privata) del fg. 236 del Comune di Ferrara.*

Art. 2 – Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati alla domanda.
- 2-3. Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato con idonea tubazione interrata ed eventualmente protetta da struttura compatibile con le caratteristiche urbanistiche e ambientali e confluyente nel corpo idrico ad una quota non inferiore a m 0,30 dalla superficie del pelo libero (o dalla quota 0,00 slm, nel caso di corpo idrico soggetto a ingressione marina).
4. In ogni caso il manufatto non dovrà essere di ostacolo alla navigazione.
5. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.
6. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto.
7. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.
8. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. -Servizio Area Reno e Po di Volano –sede di Ferrara.
9. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Questa Agenzia, e le imprese da essa incaricate, non sono responsabili per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
10. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
11. L'A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamenti dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale.
12. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

13.L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta in ogni caso estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

14. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. -Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

15. Il Richiedente è consapevole che l'area interessata dall'occupazione è area golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

16. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

**parte 2 – strada privata e condotta idrica** - Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1847 del 28/05/2021 (PG/2021/87190 del 03/06/2021) integrata dalla nota registrata al PG/2021/119075 del 29/07/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ferrara:

1. Le occupazioni riguardano l'utilizzo di una strada di accesso alla proprietà privata della lunghezza di ca m 605,00, con installazione di chiudenda, e la posa di una condotta idrica Ø100 della lunghezza di ca m 495,00 all'interno della stessa strada demaniale, come da progetto allegato alla domanda.

2. L'aree interessate dall'occupazione sono ubicate catastalmente al fg 236 nn. 32 (demanio idrico) del Comune di Ferrara.

3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati presentati. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzato dall'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara.

4. Sarà onere del Richiedente effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada utilizzata, sia relativamente al manto di usura sia nell'eliminazione della vegetazione infestante che, nel crescere eccessivamente, ne potrebbe impedire l'uso.
5. Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
6. È espressamente vietato eseguire, nell'area data in concessione, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere estranee all'uso per cui è concessa.
7. Ogni modifica nell'area assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara.
8. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
9. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.
10. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori negli argini e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della soc. richiedente; resta inteso che l'A.R.S.T.P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
11. Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.
12. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

*13. Il presente nulla osta idraulico integra il precedente atto, già rilasciato da questo Servizio con D.D. n. 1921 del 22/06/2017, che ha per oggetto l'occupazione con un manufatto di scarico acque depurate, ubicato in sinistra idraulica del Po di Volano-risvolta di Cona, loc. Cona in Comune di Ferrara e, a sua volta, è integrato dalla nota dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ferrara registrata al n. PG/2021/119075 del 29/07/2021,*

*14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*


#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**


1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa ai termini della l.r. 7/2004.





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**